

82.033

**Messaggio
concernente uno scambio di lettere in materia di sicurezza
sociale con San Marino**

del 28 aprile 1982

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva uno scambio di lettere del 16 dicembre 1981 disciplinante le questioni di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Repubblica di San Marino.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 aprile 1982

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Honegger
Il cancelliere della Confederazione, Buser

Dodis



Compendio

Fino ad oggi non era mai stata conchiusa alcuna regolamentazione in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera e San Marino. Orbene, se il numero dei cittadini sanmarinesi in Svizzera è molto limitato, come del resto quello dei cittadini elvetici sul territorio della Repubblica, la mancanza di una regolamentazione era nondimeno deplorabile nel senso che San Marino, incuneato in territorio italiano, vedeva i suoi cittadini discriminati in Svizzera rispetto alla popolazione italiana, da cui non differiscono né sul piano etnico né linguistico. La conclusione di un accordo, oltre a colmare una lacuna costituisce dunque un atto di equità nei confronti di San Marino. La regolamentazione in corso rinvia agli accordi in materia, già esistenti fra la Svizzera e l'Italia.

1 Cenni generali

Prima della firma dello scambio di lettere, oggetto del presente messaggio, non era mai stata conchiusa alcuna regolamentazione tra la Svizzera e la Repubblica di San Marino, in materia di sicurezza sociale. La ragione è semplice. Le persone suscettibili di beneficiare di un accordo non erano affatto numerose e alla Confederazione importava avantutto regolare i suoi rapporti con gli Stati da cui provengono i maggiori contingenti di lavoratori stranieri.

Nondimeno, le autorità di San Marino avevano sollecitato a più riprese la conclusione di tale accordo. Il loro desiderio è facilmente comprensibile e va esaminato alla luce dei seguenti fatti.

La Repubblica di San Marino è inclusa in territorio italiano. La sua popolazione autoctona non supera le 20 000 unità, ma si sostiene che un numero pressoché uguale di sanmarinesi vive all'estero. Si può dire che la Repubblica «esporta» manodopera in proporzione ben superiore rispetto all'Italia.

I sanmarinesi non differiscono dalla popolazione italiana né dal punto di vista etnico né linguistico. La Repubblica ha conchiuso convenzioni di sicurezza sociale con l'Italia, la Francia ed il Belgio. Essa, richiamandosi al fatto che il nostro Paese ha ormai una lunga tradizione di convenzioni di sicurezza sociale con l'Italia, ha manifestato più volte il desiderio che i propri cittadini in Svizzera, malgrado l'esiguità del loro numero, abbiano a fruire di una normativa convenzionale di sicurezza sociale.

La Svizzera però, all'epoca dei primi interventi di San Marino e durante gli anni successivi, era già molto impegnata in negoziati con numerosi altri Stati, con importanti contingenti di lavoratori nel nostro Paese e con ingenti colonie elvetiche, per cui non ha potuto dare seguito immediato al desiderio espresso dalle autorità della Repubblica, come da queste auspicato.

Infatti, nessun cittadino svizzero risiedeva a quell'epoca a San Marino, mentre appena una trentina di sanmarinesi si trovavano nel nostro Paese, il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nel registro degli assicurati AVS/AI superando di poco le 200 unità.

Successivamente agli approcci peritali svoltisi nel 1978, è stato tuttavia convenuto di disciplinare le relazioni in materia di sicurezza sociale tra i due Stati mediante uno scambio di lettere dichiarante applicabili, mutatis mutandis, ai cittadini dei due Paesi, gli strumenti conchiusi tra la Svizzera e l'Italia in questo campo.

È pur vero che dal punto di vista numerico la situazione non è cambiata: i cittadini di San Marino in Svizzera sono tuttora una trentina, mentre una sola nostra concittadina risiede nel territorio della Repubblica avendo sposato un sanmarinese (ed è quindi in possesso della doppia nazionalità). Sono quindi unicamente dei criteri di equità che hanno spinto il nostro Consiglio a concludere un accordo con San Marino. Sovrano dal IX secolo e successivamente Repubblica dall'XI, San Marino attribuisce una grande importanza alla propria costituzione di stato autonomo ed ha peraltro difeso a più riprese gli stessi punti di vista della Svizzera nelle conferenze interna-

zionali. Il nostro Paese non aveva alcuna ragione di rifiutare la conclusione di un accordo con San Marino; sarebbe del resto inammissibile continuare a trattare i suoi cittadini diversamente da quelli italiani. In un certo senso è anche una forma di cortesia nei confronti di uno Stato ancora più piccolo del nostro e con principi democratici analoghi.

Dopo un carteggio preliminare per la messa a punto dei testi, lo scambio di lettere definitivo è avvenuto a Berna il 16 dicembre 1981, tra il direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, A. Schuler e il signor M. Simoncini, ministro di San Marino a Berna.

2 Sicurezza sociale di San Marino

21 Cenni generali

Seguendo la prassi abituale in materia di convenzioni di sicurezza sociale, diamo qui di seguito una sintesi del sistema di sicurezza sociale del nostro compartecipe e, date le circostanze, saremo molto brevi.

L'attuale regime sanmarinese di sicurezza sociale discende da una legge del 1955 che istituisce un regime obbligatorio d'assicurazioni sociali. Successivamente modificato e trasformato a più riprese è stato esteso gradualmente ai salariati indi alla quasi totalità degli indipendenti. Esso comprende:

- l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità che include le pensioni in caso d'infortuni professionali e di malattie professionali;
- l'assicurazione contro le malattie che include l'assicurazione maternità e le prestazioni temporanee in contanti sia in caso di malattia sia in caso d'infortunio;
- gli assegni familiari;
- l'assicurazione contro la disoccupazione.

L'affiliazione a un'assicurazione inizia al debutto di qualsiasi attività lucrativa, tuttavia non prima dell'età di 14 anni.

22 Finanziamento

Il finanziamento del regime è assicurato nella maniera seguente:

- | | |
|--|---|
| - Pensioni vecchiaia, superstiti e invalidità | Contributi dell'8 per cento sul reddito, di cui $\frac{1}{5}$ a carico del lavoratore e $\frac{4}{5}$ a carico del datore di lavoro |
| - Pensione vecchiaia delle casalinghe | Imposta dello 0,40 per cento sul reddito |
| - Prestazioni in natura in caso di malattia, infortunio e invalidità | Contributi del 5,5 per cento interamente a carico del datore di lavoro |

- | | |
|---------------------|--|
| - Assegni familiari | Contributi del 9,50 per cento interamente a carico del datore di lavoro |
| - Disoccupazione | Contributi del 2,5 per cento a carico del datore di lavoro e dello 0,5 per cento a carico del lavoratore |

Il reddito assoggettabile a contributo non sottostà ad alcun limite massimo e sussiste l'obbligo di pagare il contributo sul reddito acquisito dopo l'apertura del diritto ad una pensione. Inoltre le assicurazioni sociali beneficiano di un sussidio statale.

23 Prestazioni

231 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

L'assicurazione, come già menzionato, è obbligatoria per la quasi totalità della popolazione. Le persone non assicurate obbligatoriamente possono affiliarsi facoltativamente al regime e, caso rilevante, le casalinghe sono parimenti assicurate obbligatoriamente per le pensioni vecchiaia.

La *pensione vecchiaia* è accordata al compimento del 60° anno di età (sia alle donne sia agli uomini), salvo agli agricoltori e alle persone esercitanti una professione liberale per le quali l'età del pensionamento è fissata a 55 anni. L'assegnazione della pensione è vincolata alla condizione che il richiedente abbia maturato almeno 15 anni consecutivi di assicurazione oppure che abbia svolto 3240 giornate lavorative soggette a contributi. Questa pensione corrisponde a una quiescenza, vale a dire che è accordata soltanto a cessazione dell'attività lucrativa regolare. Il suo ammontare ascende a tanti trentesimi del 70 per cento del salario determinante quanti sono gli anni di assicurazione accumulati. Quanto al salario determinante, è costituito dalla media dei salari degli ultimi tre anni civili d'attività. La pensione minima mensile ammonta a 479 141 lire per gli agricoltori e a 495 641 lire per gli altri assicurati. Le pensioni non sono contingentate.

Le pensioni per superstiti sono accordate alla vedova, al vedovo se invalido, e agli orfani di età inferiore ai 18 anni o di età superiore se totalmente incapaci di esercitare una qualsiasi attività. Secondo il numero degli aventi diritto ad una pensione per superstiti, il totale delle prestazioni varia fra il 50 e il 100 per cento della pensione del defunto o di quella che avrebbe potuto percepire quest'ultimo. Per avere diritto a queste prestazioni, l'assicurato, che al momento del decesso non fruiva ancora di una pensione vecchiaia, deve aver maturato un periodo assicurativo di almeno 7 anni, pari a 1512 giornate lavorative sottoposte a contributi.

Le pensioni d'invalidità sono divise in due categorie: le pensioni ordinarie e le pensioni privilegiate.

- *La pensione ordinaria* è assegnata alle persone la cui capacità di guadagno, nelle occupazioni conformi alle loro attitudini, è ridotta in maniera permanente del 50 per cento a causa d'infermità o di deficienza fisica o

mentale non dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale. Il richiedente deve aver maturato una durata d'assicurazione di almeno sette anni e aver cessato qualsiasi attività. La pensione d'invalidità ordinata è calcolata analogamente alla pensione vecchiaia, al prorata della durata d'assicurazione.

- *La pensione privilegiata* è accordata successivamente a un infortunio sul lavoro o in seguito a malattia professionale. Il suo ammontare corrisponde all'ammontare della pensione ordinaria d'invalidità, calcolata su 30 anni d'assicurazione, vale a dire al pari della pensione completa. Essa non è quindi vincolata a una durata minima d'assicurazione ma è variabile, per contro, in funzione del grado di diminuzione dell'attitudine al lavoro, un'incapacità inferiore al 15 per cento non autorizzando assegnazione alcuna.

Le pensioni privilegiate di superstiti sono accordate inoltre alla vedova e agli orfani delle vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

232 Assicurazione contro le malattie

Essa garantisce le cure mediche e le indennità temporanee in contanti.

Le cure mediche comprendono il trattamento ospedaliero e ambulatorio in caso di malattia, d'infortunio o di gravidanza, i medicinali, le terapie anti-tubercolari e le protesi necessarie all'esercizio di un'attività lucrativa e sono garantite sia agli assicurati stessi sia ai loro familiari, quest'ultimi essendo coperti dall'assicurazione del capofamiglia.

Per i salariati, le indennità temporanee in contanti sono versate senza periodo di carenza ed ammontano all'86 per cento del salario netto effettivo durante i 14 primi giorni d'invalidità al lavoro. Sono del 100 per cento del detto salario dal 15° al 180° giorno, per passare di nuovo all'86 per cento fino al momento in cui inizia il versamento della pensione d'invalidità. Per gli indipendenti, le indennità sono versate al massimo per un anno. Essi non vi hanno diritto durante i primi sei giorni di malattia. Fino al 59° giorno essi percepiscono un'indennità del 70 per cento del guadagno e, dal 60° al 365° giorno, un'indennità dell'80 per cento.

In caso di maternità, l'indennità è del 100 per cento del salario ed è versata durante 150 giorni al totale. Infine, allorché l'incapacità di lavoro è dovuta a un infortunio sul lavoro, l'indennità è parimenti del 100 per cento del guadagno perso.

233 Assegni familiari

Hanno diritto agli assegni familiari i salariati, i coltivatori diretti (piccoli contadini) e i titolari di pensioni sanmarinesi ordinarie o privilegiate di vecchiaia, superstiti o invalidità, per parenti o affini fino al terzo grado che convivono con l'avente diritto e sono a suo carico. Nondimeno le persone con

un introito mensile superiore alle 130 000 lire non hanno diritto agli assegni. Esiste un unico genere di assegno e il suo ammontare non oltrepassa le 36 000 lire mensili.

3 Contenuto dello scambio di lettere

31 Principio di base

Lo scambio di lettere dichiara gli accordi italo-svizzeri di sicurezza sociale applicabili *mutatis mutandis* ai cittadini sanmarinesi che sono o sono stati assicurati in Svizzera e, del pari, ai cittadini svizzeri assicurati a San Marino. Detti testi comprendono la Convenzione e il Protocollo finale del 14 dicembre 1962, l'Accordo aggiuntivo e il suo Protocollo finale del 4 luglio 1969, il Protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e il Secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980, nonché le disposizioni d'applicazione relative a tali accordi. Le norme contemplate in questi strumenti, relative ai cittadini svizzeri e italiani, sono rese valide per i cittadini svizzeri e sanmarinesi per quanto concerne le assicurazioni dei rispettivi Paesi, e i riferimenti all'Italia, ai cittadini italiani e alla legislazione italiana, devono essere intesi come riferimenti a San Marino, ai suoi cittadini e alla legislazione del medesimo.

32 Campo d'applicazione

Tutto questo significa innanzitutto che, per quanto concerne il campo d'applicazione materiale, lo scambio di lettere considera da un lato le normative svizzere e dall'altro le normative sanmarinesi corrispondenti a quelle italiane contemplate negli strumenti italo-svizzeri.

Il campo d'applicazione *ratione personae* ingloba i cittadini svizzeri e sanmarinesi, nonché i cittadini dei Paesi terzi in taluni casi speciali

Tenuto conto di quanto menzionato sotto il numero 31, i cittadini svizzeri fruiscono, nel territorio di San Marino, della parità di trattamento per quanto concerne le assicurazioni sociali; ne va del pari per i cittadini sanmarinesi in territorio elvetico. D'altronde, e con riserva di norme speciali convenute, le prestazioni di sicurezza sociale di uno degli Stati sono versate ai cittadini dell'altro Stato anche se risiedono all'estero.

33 Disposizioni speciali

331 Legislazione applicabile

È applicabile, di principio, la legislazione del luogo di lavoro. Tuttavia, come nelle altre convenzioni concluse dalla Svizzera e conformemente a quella con l'Italia, regole speciali sono valide per talune categorie di lavoratori, fra l'altro quelli in distacco temporaneo, che rimangono assicurati nel Paese da cui sono distaccati.

332 Prestazioni

332.1

Da parte svizzera, il principio della parità di trattamento sfocia nell'assegnazione, ai cittadini sanmarinesi, di rendite ordinarie dell'AVS e dell'AI dopo un solo anno di contributi. Le rendite di invalidità possono essere pagate se l'invalidità insorge fuori del territorio svizzero alla condizione, fra l'altro, che l'interessato sia assicurato a San Marino. Le rendite straordinarie sono pagate, con riserva di domicilio in Svizzera, se l'interessato ha risieduto nel nostro Paese per un periodo di dieci anni prima della domanda, in caso di rendita vecchiaia, e per un periodo di cinque anni, ove chiedesse una rendita per superstiti o d'invalidità. I cittadini di San Marino che non risiedono in territorio svizzero, percepiranno, al pari degli italiani, le indennità forfettarie in luogo delle rendite AVS di debole ammontare.

Per quanto concerne le misure di riadeguamento dell'AI, essi ne avranno diritto dopo un anno di contributi, o dopo un anno di soggiorno per la moglie, la vedova o i figli minorenni. D'altronde, se un cittadino di San Marino non domiciliato in Svizzera deve abbandonare la sua attività nel nostro Paese per malattia o infortunio, egli è considerato, ove dimorasse in Svizzera fino alla realizzazione del rischio assicurato, come assicurato ai sensi della legislazione svizzera circa le prestazioni dell'assicurazione invalidità. Infine, le rendite AVS svizzere per orfani di madre, possono essere pagate agli orfani di madri sanmarinesi decedute fuori della Svizzera se risultano adempite alcune condizioni di assicurazione al momento del loro decesso.

In materia d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, basterà menzionare che saranno applicabili le usuali disposizioni d'assistenza amministrativa. Ne è del pari per i cittadini degli altri Stati con i quali la Svizzera ha concluso convenzioni, la parità di trattamento vigendo anche in questo campo.

Nell'assicurazione contro le malattie, l'applicazione di regolamentazioni in vigore con l'Italia comporta che i cittadini di San Marino che non fruiscono di un permesso di soggiorno dovranno essere obbligatoriamente assicurati per le spese medico-farmaceutiche in Svizzera. Del resto, la regolamentazione di libero passaggio assicura loro, se trasferiscono la propria residenza da San Marino in Svizzera, la possibilità di affidarsi a una cassa malati, riconosciuta, alle stesse condizioni di quelle che disciplinano il libero passaggio da una cassa malati svizzera a un'altra.

332.2

Da parte sanmarinese, la clausola di parità di trattamento assicura ai cittadini svizzeri una situazione identica a quella dei cittadini della Repubblica nelle assicurazioni di questo Paese. Ci limiteremo a rilevare i punti seguenti che presentano un interesse particolare per i nostri concittadini.

Nel campo delle pensioni, l'assommarsi dei periodi di assicurazione svizzeri (previsto in tutte le convenzioni concluse dalla Svizzera) agevolerà ai

cittadini svizzeri l'acquisizione di un diritto a una pensione delle assicurazioni di San Marino. È il corrispettivo — come abbiamo già sottolineato in diversi messaggi sulle convenzioni di sicurezza sociale — dell'attribuzione di rendite AVS/AI ai cittadini di un Paese contraente, già dopo un anno di contributi.

I cittadini svizzeri fruiranno tra l'altro di pensioni sanmarinesi, qualunque sia il loro domicilio.

Infine, i nostri cittadini, che risiedessero a San Marino senza esservi assicurati obbligatoriamente, avranno la possibilità di affidarsi facoltativamente all'assicurazione contro le malattie alle identiche condizioni dei cittadini della Repubblica.

4 Importanza dello scambio di lettere

L'intesa conchiusa corrisponde, in tutti i punti, agli accordi stipulati con altri Paesi. Gli interessi degli svizzeri che dovessero stabilirsi nel territorio della Repubblica nonché svolgervi un'attività lucrativa saranno, di conseguenza, presi in considerazione e debitamente protetti. Quanto ai cittadini di San Marino, essi fruiranno di un trattamento analogo a quello accordato ai cittadini italiani. Possiamo quindi affermare che lo scambio di lettere costituisce semplicemente un'estensione dell'applicazione degli accordi italo-svizzeri alla Repubblica, scopo che non poteva, per evidenti ragioni, essere raggiunto se non attraverso uno strumento vincolante direttamente la Svizzera e il suo nuovo compartecipe.

5 Ripercussioni finanziarie dello scambio di lettere

La messa in vigore dello scambio di lettere non cagionerà alcuna ripercussione finanziaria sulle assicurazioni sociali svizzere e, più particolarmente, sull'AVS e AI (le altre branche sono trascurabili).

In materia d'AVS e AI, saranno versate all'estero un numero esiguo di rendite. L'equivalenza individuale dei contributi e delle rendite corrispondenti rimane assicurata, cosicché il bilancio delle nostre assicurazioni-pensioni non sarà influenzato dal nuovo strumento. Riguardo alle spese amministrative, l'applicazione dello scambio di lettere non avrà influenza alcuna, tenuto conto del numero molto lieve dei casi da trattare.

6 Linee direttive della politica di governo

Il disegno che vi sottoponiamo è in armonia con le finalità della nostra politica in materia di assicurazioni sociali, quali sono definite nelle linee direttive della politica di governo.

7 Costituzionalità

La Confederazione ha la competenza di legiferare in materia di assicurazioni contro le malattie e contro gli infortuni e in materia di assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, in virtù degli articoli 34^{bis} e 34^{quater} della Costituzione federale. Inoltre, l'articolo 8 della Costituzione conferisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale discende dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione.

Lo scambio di lettere con San Marino ha la validità di un anno e, salvo disdetta, è rinnovabile per tacito accordo di anno in anno. Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non cagiona nessuna unificazione multilaterale del diritto.

Decreto federale
che approva uno scambio di lettere in materia di sicurezza
sociale con la Repubblica di San Marino

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1982¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di lettere in materia di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di San Marino, firmato il 16 dicembre 1981, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹⁾ FF 1982 II 265

**Scambio di lettere
concernente la sicurezza sociale tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di San Marino**

*Traduzione*¹⁾

3003 Berna, 16 dicembre 1981

Sig. Adelrich Schuler
Direttore dell'Ufficio federale
delle Assicurazioni sociali
Effingerstrasse 33
3003 Berna

Signor Direttore,

mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera odierna, del seguente tenore:

«Signor Ministro,

richiamando le consultazioni tra i competenti servizi dei nostri due Paesi, per un disciplinamento della sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di San Marino, e considerata la necessità d'assicurare tempestivamente ai rispettivi cittadini il beneficio delle disposizioni di sicurezza sociale vigenti nell'uno e nell'altro Paese, su base di reciprocità, ho l'onore di proporle di regolare i pertinenti rapporti nel modo seguente:

I.

Fatte salve le riserve indicate più sotto:

- la Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, col suo Protocollo finale,
 - il relativo Accordo aggiuntivo, del 4 luglio 1969, con il suo Protocollo finale e con il suo Protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974,
 - il secondo Accordo aggiuntivo, del 2 aprile 1980 e
 - le disposizioni attuative di tali strumenti,
- sono considerati come conclusi anche tra la Svizzera e la Repubblica di San Marino, e le loro norme come applicantesi, mutatis mutandis, anche ai cittadini svizzeri assicurati, o ex-assicurati, presso le assicurazioni sociali sanmarinesi e ai cittadini sanmarinesi assicurati, o ex-assicurati, presso le assicurazioni sociali elvetiche.

¹⁾ Dal testo originale francese.

II.

La normativa prevista al punto I non include però:

1. l'articolo 18 paragrafo 3, l'articolo 22 né le parti quinta e sesta della Convenzione del 14 dicembre 1962;
2. i commi 6, 7, 11 e 12 del Protocollo finale di detta Convenzione;
3. l'Accordo complementare di detta Convenzione, del 18 dicembre 1963;
4. gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969;
5. l'articolo 13 capoversi 1 e 2 del secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980;
6. le due ultime frasi del quinto capoverso dell'articolo 1 del predetto secondo Accordo aggiuntivo.

III.

Vengono convenute le disposizioni particolari seguenti:

1. Per l'applicazione delle normative di cui sopra, il termine «autorità competente» designa
 - per quanto concerne la Svizzera:
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
 - per quanto concerne San Marino:
l'Istituto per la Sicurezza Sociale.
2. Il paragrafo 3 dell'articolo 12 del secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980 è sostituito dal seguente disposto:
«I cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dalla Svizzera a San Marino e che non siano sottoposti all'assicurazione obbligatoria sanmarinese possono, quale che sia la loro età, chiedere di beneficiare, loro stessi e i loro familiari residenti a San Marino, delle prestazioni sanitarie disposte dalla legge 22 dicembre 1955 N. 42, nonché delle sue successive modificazioni, purché versino i contributi legalmente previsti.»
3. Nuove normative di sicurezza sociale tra Svizzera e Italia, diverse da quelle elencate al punto I, verranno incluse nel campo d'applicazione del disciplinamento solo previo pertinente accordo tra le autorità competenti dei nostri due Paesi.
4. Le autorità competenti dei nostri due Paesi converranno gli accordi amministrativi necessari all'applicazione del presente disciplinamento e atti, segnatamente, a tener conto delle situazioni nelle quali i testi elencati nel numero I risultassero inapplicabili.
5. Il presente disciplinamento andrà ratificato e la sua entrata in vigore partirà dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente disciplinamento si applica anche agli eventi attuatisi prima della sua entrata in vigore, senza, con ciò, fondare diritto alcuno a

prestazioni relative ad un periodo precedente detta entrata in vigore. I periodi assicurativi compiuti prima dell'entrata in vigore del presente disciplinamento vanno parimente presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni, nato in virtù delle normative elencate al punto I.

Le propongo di considerare la presente lettera e la Sua risposta come un accordo tra i nostri due Paesi sulla sicurezza sociale, che entrerà in vigore dopo la reciproca notifica del compimento delle pertinenti formalità costituzionali. L'accordo avrà validità annuale e si rinnoverà tacitamente anno per anno, tranne disdetta, dell'una o dell'altra Parte, da notificare tre mesi innanzi la scadenza del termine. In caso di disdetta, i diritti acquisiti nel quadro dell'accordo saranno mantenuti. Intese singole regoleranno i diritti in via d'acquisizione».

Sono in grado di comunicarle che il Governo della Repubblica di San Marino accetta la lettera qui innanzi riprodotta, la quale costituisce dunque, in una con la presente risposta, un Accordo tra i nostri due Governi nel settore della sicurezza sociale.

Gradisca, signor Direttore, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Il Ministro plenipotenziario:
Mario Simoncini